

Allegato A) alla determinazione 11/AMM del 09/02/2022

**SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DI
CONCORSO NELLE SELEZIONI PER L'ASSUNZIONE
DALL'ESTERNO DI PERSONALE CON CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO -**

CIG: ZAC34F32E8

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, di seguito denominata "Camera", nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il 22/8/1964, C.F. ZLTMSM64M22B157V, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

la società SELEXI S.R.L. Con sede legale Via Gerolamo Vida, 20127 Milano P.IVA 12852900153 - Codice Fiscale: 12852900153 di seguito denominato "operatore economico",

PREMESSO

che con determinazione n. _____ del _____ il servizio in argomento è stato affidato alla società SELEXI S.R.L., che si è resa disponibile a prestare la propria attività a favore della Camera di Commercio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto - La Camera di Commercio di Brescia affida all'operatore economico l'effettuazione del servizio di espletamento delle prove di concorso da remoto nelle selezioni per l'assunzione dall'esterno di personale con contratto di formazione e lavoro, così come descritto al successivo art.2.

Art.2 - Descrizione del servizio - Il servizio comprende:

1. progettazione generale di tutte le attività;
2. lavorazione dei dati anagrafici ed elaborazione del mailing diretto ai candidati;
3. formazione ad hoc del personale addetto al servizio di assistenza tecnica;
4. messa a disposizione e setup di entrambe le piattaforme di Selexi;

5. messa a disposizione del numero necessario di risorse addette al servizio di identificazione e vigilanza;

6. eventuale correzione ed elaborazione delle graduatorie;

7. disponibilità del portale per la consultazione online dell'esito delle prove.

Art.3 - Durata - Il servizio sarà svolto dalla stipula del contratto alla conclusione delle procedure di selezione del personale.

L'eventuale disdetta anticipata di una delle parti dovrà essere comunicata all'altro contraente con un preavviso di tre mesi.

Art.4 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.

Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

Art.5 - Prezzi - La società assume l'obbligo di eseguire il servizio richiesto al costo di € 6.900,00 (Iva al 22% esclusa) di cui:

- € 3.300,00 (Iva al 22% esclusa) per la procedura di categoria C;

- € 3.600,00 (Iva al 22% esclusa) per la procedura di categoria D, ipotizzando un n. di 40 candidati;

La società procederà con la fatturazione alla

conclusione di ogni procedura. Le fatture dovranno recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla Ditta l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dalla Ditta dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla Ditta (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Art.6 - Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota

spettante alla Società . In caso di mancato rimborso da parte del Professionista, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art.7 - Dati personali - Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Art.8 - Obblighi di riservatezza - Il professionista considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art.9 - Codice di comportamento - L'operatore economico con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte del Professionista dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art.10 - Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

Art.11 - Revisione prezzi - I prezzi di cui al precedente art. 4, saranno validi ed invariati per il periodo contrattuale.

In nessun caso potranno essere richieste revisioni economiche.

Art.12 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art.13 - Penali - Nel caso di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto delle scadenze degli adempimenti di cui al precedente art. 2 o insufficienza del servizio (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate), è facoltà della Camera applicare a carico del Professionista penali pecuniarie calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ai sensi dell'113-bis del codice appalti.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'operatore economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Camera applicherà le penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni

contrattuali.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, la Camera comunicherà alla Società la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Camera a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

La Camera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo relativo alla risoluzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere

l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.14 - Clausola risolutiva espressa - Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto la Camera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento;

f) violazione dell'art. 8 (violazione dovere riservatezza);

g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano alla Società di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'operatore economi così impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore della Camera.

Art.15 - Recesso - 1. La Camera ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società contraente, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Professionista, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Camera, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Camera.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 "Recesso" del D. Lgs. n. 50/2016.

5. La Camera potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società contraente per iscritto, purché tenga indenne l'operatore economico delle prestazioni rese.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo

essa avvenga, l'operatore economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del contratto.

Art.16 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

SELEXI S.R.L.

CAMERA DI COMMERCIO DI
BRESCIA

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si
approva specificamente:

art. 14 - Clausola risolutiva espressa

art. 15 - Recesso

art. 16 - Controversie

(SELEXI S.R.L.)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)